



# AUTORITÀ PORTUALE DEL LEVANTE

(Porti di Bari, Barletta e Monopoli)

ORDINANZA N. 1 /2016

**Il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Bari:**

**VISTA** la legge 84/94 e s. m. i. ed, in particolare gli artt. 6, comma 1 lett. a), 8, co. 3, lett. h);

**VISTI** i Decreti del Ministero dei Trasporti del 6 aprile 1994 e del 19 novembre 2007 relativi rispettivamente all'individuazione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Bari ed alla estensione della stessa ai porti di Barletta e Monopoli;

**VISTA** l'Ordinanza n. 6 del 6 luglio 2009;

**CONSIDERATO** che dall'agosto 2015 sono attive sul porto di Bari linee Ro-ro regolari;

**TENUTO CONTO** che si intendono porre in essere le necessarie misure funzionali ed operative per consentire lo sviluppo dei collegamenti regolari Ro-Ro che rientrano, tra l'altro, tra gli obiettivi strategici nazionali;

**RAVVISATA** la necessità di adeguare l'attuale destinazione funzionale delle banchine del Porto di Bari alle esigenze di maggiore efficienza del traffico sia delle navi passeggeri sia delle navi da carico;

**ACQUISITO** il parere della Capitaneria di Porto di Bari,

**ORDINA**


*Art. 1*

*Destinazione funzionale dei moli e delle banchine del porto di Bari*

**a) Traffico passeggeri, Ro-Pax e Ro-Ro:**

Imbarco/sbarco su/da catamarani, navi traghetto Ro-pax, navi traghetto Ro-ro e navi da crociera di passeggeri e/o autoveicoli e/o mezzi pesanti

- **Molo San Vito:** accosti nn. 1, 2 e 3 navi Ro-Pax;
- **Banchina Dogana:** accosti nn. 4 e 4b navi Ro-Pax;
- **Banchina Dogana:** accosti nn. 5 e 6 catamarani;
- **Banchina Capitaneria:** accosto n. 7 navi Ro-Pax;
- **Molo di Ridosso:** accosto n. 10 destinato, secondo il seguente ordine prioritario, a navi da crociera, Ro-pax e Ro-ro; testata molo 10 destinata a yacht e mega yacht; tale destinazione sarà utilizzabile solo nel periodo maggio - ottobre con condimeteo favorevoli e previa realizzazione di interventi di funzionalizzazione effettuati a cura dell'Autorità Portuale, d'intesa con la Capitaneria di Porto;
- **Molo di Ridosso:** accosti banchina n. 11 destinati, secondo il seguente ordine prioritario, a Ro-pax, navi da crociera e Ro-ro;
- **Molo di Ridosso:** accosto n. 12 destinato, secondo il seguente ordine prioritario, a navi da crociera, Ro-pax e Ro-ro;
- **Molo di Ridosso:** accosto n. 12bis destinato, quando non impegnato l'accosto 12 con navi da crociera, a navi della stessa tipologia di quelle ormeggiate all'accosto 12;



## AUTORITÀ PORTUALE DEL LEVANTE (Porti di Bari, Barletta e Monopoli)

➤ **Banchina Deposito Franco:** accosti nn. 13 e 14 destinati a navi da crociera.

### b) **Traffico commerciale:**

Imbarco e sbarco di merci alla rinfusa solide e liquide, in colli, pallets e/o carichi unitizzati ovvero di ogni altra modalità di movimentazione su navi da carico di qualunque tipologia.

La destinazione delle banchine per la movimentazione di qualsiasi tipologia di merce non esclude la necessità che, all'occorrenza, sia necessario acquisire, in adempimento a specifiche previsioni legislative o regolamentari, eventuali autorizzazioni e permessi preventivi.

➤ **Banchina di Mezzogiorno:** accosto n. 15

➤ **Banchina di Levante:** accosti nn. 16, 17 e 18

➤ **II° Braccio del Nuovo Molo Foraneo:** accosti nn. 19, 20, 21, 22 e 23

➤ **III° Braccio del Nuovo Molo Foraneo:** accosti nn. 30 e 31

c) **Le banchine n. 8 e n. 9** restano disponibili, rispettivamente, per l'ormeggio delle unità navali dello Stato e di navi oceanografiche o equipollenti e per ormeggio delle unità navali addette ai servizi portuali.

d) **Le restanti banchine** sono a disposizione delle navi che intendano ormeggiare per lavori e in disarmo, ovvero in rilascio volontario o forzato, a condizione che queste ultime, in caso di indisponibilità di accosti, lascino l'ormeggio, a proprie cure e spese, secondo le disposizioni dell'Autorità Marittima. L'assegnazione degli ormeggi sarà fatta dalla Capitaneria di Porto di Bari, previa intesa con l'Autorità Portuale, ferme restando le insindacabili valutazioni inerenti la sicurezza della navigazione di esclusiva competenza dell'Autorità Marittima.

### **Articolo 2**

#### **Abrogazioni**

E' abrogata l'Ordinanza n. 6/2009 del 6 luglio 2009.

### **Articolo 3**

#### **Sanzioni**

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente ordinanza. Salvo che il fatto non costituisca reato, i contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

### **Articolo 4**

#### **Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione.

Bari, li 22 febbraio 2016

Il Commissario Straordinario

*Francesco P. Mariani*